

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1217

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COSSIGA, GOLFARI, MONTRESORI,
ANDREINI, PIERRI, PARISI Vittorio, COCCIU, MARTELLI,
PROCACCI, SPECCHIA, TABLADINI, ABIS, LADU, CHERCHI,
PINNA, GIOLLO, GIUNTA, D'AMELIO, DONATO, INZERILLO,
BORATTO, GIOVANELLI, CAPPUZZO, BONO PARRINO,
COMPAGNA, MAZZOLA, LAZZARO, SAPORITO, TOSSI BRUTTI,
DI LEMBO e GRAZIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1993

Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena

ONOREVOLI SENATORI. - Nell'ambito dell'indagine conoscitiva svolta dalla 13^a Commissione del Senato sulle misure di salvaguardia adottate per l'isola di Budelli con il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, del 29 luglio 1992, è emersa (come si evince dalla relazione conclusiva: *Doc. XVII, n. 1*) la proposta di un'iniziativa estesa all'intero arcipelago de La Maddalena, studiando modalità di fruizione delle risorse naturali ed economiche delle isole compatibili con la salvaguardia ambientale, senza scadere in una generale e indifferenziata azione vincolistica e puntando al riordino di un quadro unitario ed organico delle diverse competenze e funzioni in capo a diversi soggetti istituzionali.

La peculiare bellezza dell'arcipelago ha già in passato suscitato l'interesse dello Stato, della regione Sardegna e degli enti locali i quali, con provvedimenti diversi, hanno adottato misure di salvaguardia. Infatti, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio comunale è interamente assoggettato a tutela paesistica; con decreto del Ministro dell'agricoltura 8 agosto 1980, poi, si è proceduto all'istituzione della riserva naturale orientata «Isola di Caprera», mentre la legge della regione Sardegna 7 giugno 1989, n. 31, ha destinato a riserva il territorio dell'arcipelago, escluse l'isola madre ed una piccola parte dell'isola di Santo Stefano; la stessa regione ha poi classificato come «oasi protette» le isole di Spargi, Budelli, Santa Maria ed altre isole minori dell'arcipelago.

Vi è ancora da ricordare che la legge-quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394) ha incluso l'arcipelago tra le aree marine di reperimento, facendolo così rientrare nell'ambito delle possibilità (previste dall'articolo 18 della medesima

legge) di istituzione di un'area protetta marina da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro del tesoro.

Attesa l'estrema rilevanza della difesa dell'ecosistema dell'arcipelago de La Maddalena, il presente disegno di legge propone la realizzazione di un parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena, esteso oltre che alle isole ed isolotti compresi nel territorio del comune de La Maddalena, anche alle aree marine circostanti.

L'orientamento dei proponenti il disegno di legge, favorevole all'istituzione di un parco nazionale anzichè di una area marina protetta, è dettato principalmente da considerazioni relative alla possibilità di diversificare i gradi di tutela dei valori naturali ed ambientali prevista dall'articolo 12 della legge-quadro sulle aree protette. Si farebbe così ricorso ad uno strumento flessibile capace di adattarsi alle caratteristiche dell'arcipelago in contrasto con le rigidità conseguenti alla qualifica di area protetta marina. Quest'ultima implica, infatti, il divieto assoluto di cattura delle specie animali e vegetali, nonchè di navigazione a motore, mentre per i parchi terrestri il piano suddivide il territorio in base ai diversi gradi di protezione. Nelle aree di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 12 è consentita l'attività di pesca e di raccolta dei prodotti naturali; sono poi previste, nelle zone più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, aree di promozione economica e sociale, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali ed al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 2, comma 7, della legge-quadro sulle aree protette stabilisce che la classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, qualora rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale, sono effettuate d'intesa con le regioni stesse. Conformemente a tale disposizione il comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge prevede che il parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena sia istituito d'intesa con la regione Sardegna.

Il comma 2 stabilisce che il Ministro dell'ambiente provveda alla delimitazione provvisoria del parco e adotti le necessarie misure di salvaguardia, sentite la regione e gli enti locali interessati; affida poi, ad un

apposito Comitato, la gestione provvisoria del parco in attesa della costituzione dell'Ente parco. Ciò in analogia a quanto l'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha previsto con riguardo ai parchi contestualmente istituiti.

L'articolo 2 definisce in via legislativa la cessione all'Ente parco di fabbricati, attrezzature ed impianti di proprietà dello Stato non direttamente utilizzati ed in particolare di quelli dismessi dal Ministero della difesa.

L'articolo 3 provvede alla copertura finanziaria ed estende al parco nazionale de La Maddalena le norme contenute nella citata legge-quadro sulle aree protette.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. È istituito, d'intesa con la regione Sardegna ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena, che comprende le isole e gli isolotti appartenenti al territorio del comune de La Maddalena, nonchè le aree marine circostanti per una distanza di almeno un chilometro dalla costa.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria del parco nazionale di cui al comma 1 e, sentite la regione e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi. La gestione provvisoria del parco, fino alla costituzione dell'Ente parco previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è affidata ad un apposito Comitato di gestione.

Art. 2.

1. I fabbricati, le attrezzature e gli impianti di proprietà dello Stato e non direttamente utilizzati da amministrazioni pubbliche, ivi compresi quelli dismessi dal Ministero della difesa che si trovano nel territorio del parco di cui all'articolo 1, sono ceduti all'Ente parco.

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede a carico della previsione di spesa dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. Al parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena si applicano le disposizioni della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, in quanto compatibili.